

Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2015–2018

del 4 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014³,

decreta:

Art. 1

¹ È autorizzato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti rispettivamente nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.

Art. 2

I mezzi menzionati nell'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF): 124,93 milioni di franchi al massimo;
- b. contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal: 11 milioni di franchi al massimo;
- c. contributi ai due Fondi per il clima SCCF e LDCF: 9 milioni di franchi al massimo;
- d. costi d'esecuzione del credito quadro: 2,9 milioni di franchi al massimo.

¹ RS 101

² RS 814.01

³ FF 2014 6679

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 4 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche

La segretaria: Martina Buol